



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 106 Del 11/11/2021	OGGETTO: TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2022 – ARTICOLO 1 COMMI 816-837 DELLA LEGGE N. 160/2019: APPROVAZIONE.
-------------------------------	--

L'anno duemilaventuno, questo giorno undici del mese di novembre alle ore 09:10 in videoconferenza, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg. **Presente** **Assente**

		Presente	Assente
LUPI ANGELO	Sindaco	X	
RENZI MASSIMILIANO	Assessore	X	
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
VECCHI ROBERTA	Assessore	X	
BARONI SILVIA	Assessore	X	
MAGGI CRISTIAN	Assessore	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco –

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giada De Francesco

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.L.S. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : II	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole
IN DATA: 10/11/2021	Dott.ssa Alessandra Galizia
RESPONSABILE DEL : II	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
IN DATA: 10/11/2021	Dott.ssa Alessandra Galizia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge 160/2019, art. 1, commi 816 – 837 ha istituito a decorrere dal 2021

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale *sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

- il canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, c. 8, della L. 448/2001, nel quale si stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- l'art. 42, c. 2, lettera f) del TUEL prevede in capo al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

- con deliberazione n. 3 del 28/01/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale con decorrenza 1 gennaio 2021;

- con deliberazione n. 4 del 28/01/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza 1 gennaio 2021;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18/02/2021 sono state approvate con decorrenza 1 gennaio 2021 le tariffe relative al canone unico patrimoniale e canone unico mercatale;

CONSTATATO che nei regolamenti di cui sopra è stata prevista la suddivisione delle strade comunali in strade di maggiore e minore rilevanza, con la previsione di una riduzione tariffaria per le strade di minore rilevanza;

RITENUTO di prevedere le strade di maggiore rilevanza appartenenti alla categorie delle strade e piazze ed altre aree pubbliche situate all'interno del centro abitato (classificazione già prevista nella tassa di occupazione suolo pubblico sostituita dal vigente prelievo) che comprende tutte le zone del PRG escluse le zone agricole Ea-Eb-Ec di cui all'allegato elenco riportato sotto la lettera A e di ricomprendere nella categoria delle strade di minore rilevanza: le strade piazze ed altre aree pubbliche non ricomprese nella categoria di cui sopra;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento confermare le tariffe per l'applicazione di detti canoni per l'anno 2022 con decorrenza 1 gennaio 2022, in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello conseguito dalla tassa occupazione suolo pubblico, dall'imposta di pubblicità e dal canone patrimoniale non ricognitorio e dalla tarig che sono sostituiti dal nuovo canone;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO necessario procedere alla determinazione delle tariffe al fine di poter assicurare gli equilibri di bilancio;

ACQUISITI sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile del Responsabile del II Dipartimento;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente trascritte ed approvate:

DI CONFERMARE le seguenti tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone il canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per l'anno 2022 con decorrenza 1 gennaio 2022, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dell'imposta di pubblicità, del canone patrimoniale non ricognitorio e , limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera ricomprese nell'allegato B costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 come esplicitato nella Circolare 2/DF del 22 novembre 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è il seguente

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giada De Francesco

IL SINDACO

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo



Cave li 23-11-2021

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Giada De Francesco